



Ministero della Salute

Roma 4 gennaio 2007

Dipartimento dell'Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Tel. 0659943424 fax. 0659943226

N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/227
Risposta al foglio del
N.

FOFI
Via Palestro 75 00185 Roma
Fax: 06/4941093
posta@fofi.it

FEDERFARMA
Via E. Filiberto 190 00185 Roma
Fax: 06/70476587
box@federfarma.it

FEDERFARMA SERVIZI
Via Castro Pretorio, 30 00185 Roma
Fax: 06/44704940
info@federfarmaservizi.it

COMANDO CARABINIERI PER LA
SANITÀ
Via Gioacchino Rossini 21 00198 ROMA
Fax: 06/8079252

Oggetto: D.M. 18/12/2006 – buono acquisto cumulativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre u.s. “*Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle relative composizioni medicinali*”.

Il decreto prevede che dal prossimo 14 gennaio 2007 per l’acquisto, la vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e II sezione A, B, C, D ed E, secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del DPR 309/1990 come modificato dalla legge 49/2006, potrà essere adottato, in alternativa al bollettario attualmente vigente, il nuovo modello di buono acquisto.

È opportuno evidenziare che il vecchio bollettario buono acquisto è ancora valido e può essere utilizzato secondo le disposizioni normative attualmente vigenti, in particolare per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Il DM in oggetto ha, infatti, abrogato il DM 28 aprile 2003, concernente “Modalità di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all’ingrosso”, che dettava norme sull’utilizzo dei buoni acquisto cumulativi per la richiesta delle preparazioni medicinali appartenenti alla sola ex tabella V delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo modello di buono acquisto, utilizzabile sia per richieste singole che cumulative, può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti non più di cento

buoni acquisto non numerati preventivamente, o essere stampato, anche con sistemi di tipo informatico, al momento della predisposizione dell'ordine.

L'onere dell'approvvigionamento è a carico delle singole farmacie o ditte autorizzate. È facoltà degli ordini professionali mettere a disposizione dei propri iscritti blocchi già predisposti.

Il buono acquisto deve essere numerato nell'apposito spazio al momento dell'emissione dell'ordine, secondo una progressione numerica annuale propria di ciascuna farmacia o ditta autorizzata. Pertanto, uno stesso blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, riiniziando la numerazione al primo gennaio di ogni anno.

Il buono acquisto deve essere compilato in quattro copie di cui:

- la prima deve essere conservata dall'acquirente;
- la seconda deve essere conservata dal cedente;
- la terza deve essere inviata, a cura del cedente, al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti o all'Azienda USL di competenza della farmacia; entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso la farmacia invia la terza copia al Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti;
- la quarta copia deve essere rimessa dal cedente all'acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.

La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume oppure in numero di confezioni.

L'ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta. Nell'eventualità che i quantitativi pervenuti non siano esattamente corrispondenti a quelli ordinati, la copia da conservare dall'acquirente sarà quella rimessa dalla ditta cedente (quarta copia), dove sono indicati i quantitativi effettivamente consegnati.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito all'acquirente.

La copia del buono acquisto in possesso dell'acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura.

Il nuovo modello di buono acquisto può essere utilizzato dai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere anche per richiedere a titolo gratuito i medicinali compresi nella tabella II sezioni A, B, C ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)

